

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 223**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MUZIO, MARINO e PAGLIARULO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 2001**

—————

Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di  
raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o  
conservati destinati al consumo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il tartufo negli ultimi tempi sta assumendo un ruolo sempre maggiormente strategico per il recupero e lo sviluppo delle aree forestali e rurali, poichè incide sensibilmente sugli aspetti economici, agrari, forestali, idrogeologici e ambientali del territorio.

Il mercato che interessa questo prodotto si sta ampliando notevolmente, così come la diffusione dei cosiddetti «manufatti aromatizzati» come oli, burri, creme e quanto altro.

Diviene indispensabile con l'evolversi della tartuficoltura adeguare la normativa emanata nel 1985 (legge 16 dicembre 1985, n. 752) poichè da quella data sono emerse nuove necessità, nuove problematiche e nuove prospettive alle quali occorre dare corso.

La ridotta produzione tartuficola accompagnata dall'elevato prezzo ha scatenato la diffusione molto ampia dei millantatori che svolgono azioni speculative ai limiti della legalità con l'introduzione sul mercato di specie di *Tuber* non comprese nell'elenco delle commercializzabili ai sensi della citata legge n. 752 del 1985 utilizzate per contraffare i pregiati *magnatum* e *melanosporum*.

Questo fenomeno, oltre a creare una concorrenza sleale che va a colpire proprio coloro che operano nel rispetto della legge, inganna il consumatore spesso convinto di consumare un prodotto *made in Italy*.

Vanno segnalate le massicce importazioni di *Tuber oligospermum* dal nord Africa, che, avendo una buona pezzatura, viene mescolato alle partite di tartufo bianco pregiato, e le importazioni di tartufo nero (*Tuber himalayense*), raccolto nella provincia dello Yunan nel sud-ovest della Cina, che ha un aspetto difficilmente distinguibile dal tartufo

nero di Norcia e può trarre in inganno anche un buon intenditore.

Con l'apertura dei mercati non potremo certo evitare l'ingresso del tartufo cinese, ma abbiamo l'obbligo di stabilire regole che consentano di distinguere le varie specie, al fine di proteggere le più pregiate ed apprezzate produzioni nostrane.

Il presente disegno di legge intende operare e creare le condizioni per garantire la vera tutela di una risorsa economica nazionale che altrimenti rischia di perdere quella esclusività e quella tipicità che la caratterizzano nel mondo; basti ricordare che siamo l'unico paese ad avere il tartufo bianco pregiato e siamo i primi produttori al mondo di tartufo nero pregiato.

Queste minacce possono essere arginate e neutralizzate attraverso l'introduzione di una certificazione di provenienza obbligatoria rilasciata dal Corpo forestale dello Stato, il quale dovrà, con l'ausilio degli istituti sperimentali per la selvicoltura, descrivere le caratteristiche essenziali dei prodotti, determinando e sigillando la quantità esaminata.

Lo stesso consumatore dovrà esigere il certificato di garanzia che assicura la qualità del prodotto che egli si appresta ad acquistare e dovrà vigilare ed adoperare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non comperare, al posto di un prodotto di qualità, un semplice surrogato.

Il presente disegno di legge prevede inoltre la concessione di sgravi fiscali a coloro che effettuano la cessione di tartufi certificati raccolti nel territorio nazionale, e, allo stesso tempo, consente ai titolari di aziende agricole e forestali e a chi effettua attività di *bed and breakfast* rurale di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la

commercializzazione del tartufo nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

Per quanto riguarda i cosiddetti «prodotti aromatizzati», poichè la qualità e la quantità restano variabili assolute, è fissato al 3 per cento il quantitativo minimo di tartufo certificato che deve essere presente in qualsiasi manufatto alimentare.

È, altresì, prevista la sostituzione, quale centro adibito al controllo ufficiale per l'accertamento delle specie di tartufo, del centro di Sant'Angelo in Vado con l'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, in quanto tale centro nacque in virtù della collaborazione fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (attraverso l'Istituto sperimentale per la selvicoltura) e la regione Marche. Questa collaborazione è venuta a cessare nel novembre 1997 allo scadere della convenzione non più rinnovata. Poichè le competenze scientifiche restano proprie del Ministero delle politiche agricole e forestali, che le esercita attraverso l'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, che da sempre ha diretto il citato centro dando supporto

scientifico e tecnico di grado universitario, si è adoperata questa sostituzione.

In riferimento alle funzioni del centro di Sant'Angelo in Vado (prevalentemente tecniche) si precisa che esso opererà solo a livello regionale.

Lo spirito delle modifiche alla legge n. 752 del 1985 recate dal disegno di legge, del resto, è quello di prevedere per le singole regioni un'attività di controllo e di rilascio di attestazioni autonoma (articolo 2), per cui non sarebbe corretto che il centro di Sant'angelo in Vado (regione Marche) interferisse sull'attività delle altre regioni.

Questa sfida per l'autenticità di un prodotto quale il tartufo può essere vinta attraverso una strategia d'azione integrata fra i produttori ufficiali, le comunità montane, gli istituti di ricerca, il Corpo forestale dello Stato, le scuole di settore e quanti altri intendono anteporre la qualità del prodotto e la garanzia per il consumatore rispetto a produzioni scadenti e non caratterizzate da elementi di pregio.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, terzo comma, le parole: «del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste» sono sostituite con le seguenti: «dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo del Ministero delle politiche agricole e forestali»;

b) all'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I titolari di aziende agricole e forestali e coloro che esercitano attività di *bed and breakfast* rurale, come dimostrato da apposita documentazione contributiva e fiscale, possono costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo nonchè per l'impianto di nuove tartufaie»;

c) all'articolo 5:

1) al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè i dati di cui all'ultimo comma»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il raccoglitore di tartufo all'inizio della giornata di raccolta deve marcare gli appositi spazi del tesserino in corrispondenza della data della giornata di raccolta e deve altresì indicare la quantità complessiva di tartufo raccolta, nonchè la regione, la provincia e il comune in cui è avvenuto il prelievo»;

d) all'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il tartufo destinato alla vendita, raccolto sul territorio nazionale, deve essere obbliga-

toriamente accompagnato da un certificato di provenienza rilasciato dal Corpo forestale dello Stato o dagli altri organismi di cui all'articolo 2, ultimo comma, in cui si attestano il nome scientifico e comune del tartufo, la provenienza, il periodo in cui è stato raccolto e il trattamento subito»;

e) all'articolo 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Tutti i prodotti alimentari contenenti tartufo certificato devono recare sull'etichetta l'indicazione della specie di tartufo utilizzato nonché il nome volgare, la provenienza, il periodo in cui è stato raccolto e la relativa quantità.

I medesimi prodotti di cui al secondo comma devono contenere tartufo certificato per una quantità non inferiore al 3 per cento»;

f) all'articolo 15, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Al Corpo forestale dello Stato è affidato, in particolare, il compito di rilasciare al raccoglitore autorizzato di tartufi che destina il prodotto alla vendita il certificato di provenienza che attesta il nome scientifico e comune della specie, il periodo in cui è stato raccolto, la provenienza e il quantitativo complessivo.

Il prodotto certificato ai sensi del secondo comma deve essere inserito totalmente in appositi contenitori rilasciati dal Corpo forestale dello Stato. Tali contenitori devono essere muniti di sigillo e di targhetta con l'indicazione, effettuata in maniera indelebile, degli estremi della certificazione.

Il raccoglitore che intende immettere sul mercato il tartufo raccolto deve presentarsi il giorno successivo alla raccolta presso il comando stazione del Corpo forestale dello Stato del proprio comune di residenza munito del proprio tesserino di cui all'articolo 5 adeguatamente compilato e del quantitativo complessivo del tartufo raccolto da certificare.

Il quantitativo di tartufo certificato con le relative caratteristiche sono altresì annotati, da parte del Corpo forestale dello Stato, nel tesserino personale del raccoglitore di cui al quarto comma».

#### Art. 2.

1. Alla cessione di tartufi freschi certificati raccolti nel territorio nazionale effettuata dai raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, ai sensi della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla presente legge, non si applica l'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I cessionari, se acquistano i beni nell'esercizio di imprese, devono emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, indicando, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma. La fattura deve essere registrata ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni; copia della fattura deve essere consegnata al raccoglitore.

2. I raccoglitori di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività pari al 15 per cento.

3. Nella tabella A, parte I, numero 15), parte II, numero 5), e parte III, numero 21), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «esclusi i tartufi,» sono soppresse.



